

3 503 22/03/2021

0,00 **TLQ21L000503000FF**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLQ

"ASSOCIAZIONE DOTT. FRANCO GUIDO ROSSI" ODV

Statuto

Preambolo

Origine dell'Associazione

1. In data 29 Ottobre 1990 è stata costituita, per atto pubblico, l'"Associazione Dott. Franco Guido Rossi" con sede in Cairo Montenotte (SV), via Martiri della Libertà n. 30.
2. A far data dal 24/08/2011 l'Associazione è iscritta, in forza di Decreto n. 2245, nel Registro regionale del Terzo Settore - Sezione Organizzazioni di Volontariato - presso la Regione Liguria con codice di iscrizione n. SN-SV-013-2011.

Articolo 1

Denominazione, sede e ambito di intervento

3. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Dott. Franco Guido Rossi" che assume la forma giuridica di Associazione.
4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito per brevità "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Cairo Montenotte, provincia di Savona. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Articolo 2

Finalità e Attività

1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - interventi e prestazioni sanitarie [lett. b)];
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [lett. c)];
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 [lett. u)].

In particolare, e compatibilmente con le Finalità e Attività appena elencate, l'Organizzazione - che persegue esclusive finalità di solidarietà sociale e sanitaria, umana, civile e culturale in Liguria in stretta collaborazione con le strutture locali del SSN promuovendo l'estensione nelle stesse della terapia del dolore e delle cure palliative - intende:

- a) promuovere e realizzare lo studio e la terapia dei tumori e delle malattie croniche;
- b) promuovere lo studio, la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, prevalentemente attraverso il servizio volontario, delle forme di assistenza domiciliare e non - dirette ad alleviare il dolore, a migliorare la qualità della vita e la situazione ambientale delle persone sofferenti, attraverso lo studio e il trattamento del dolore e l'attuazione di interventi intesi a controllarlo;
- c) promuovere lo studio delle cure palliative e la loro applicazione a i malati negli stadi avanzati di malattie non più guaribili;
- d) mettere a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche, o elargire direttamente, mezzi economici destinati a costituire borse di studio o altri contributi per qualificare e incentivare



l'attività e la preparazione professionale del personale medico e paramedico nel loro lavoro rispetto agli scopi dell'Organizzazione;

- e) agevolare, con mezzi finanziari e strumentali, l'azione degli operatori sanitari provvedendo all'acquisto di apparecchiature mediche, scientifiche e di laboratorio necessarie o utili per migliorare le attività connesse agli scopi dell'Organizzazione;
 - f) provvedere alla formazione e coordinare l'impiego di *equipes* polivalenti per l'assistenza domiciliare ai sofferenti;
 - g) coordinare l'attività di volontari, opportunamente preparati per venire incontro alle necessità psicologiche e sociali dei malati e delle loro famiglie;
 - h) acquisire testi o altro materiale scientifico;
 - i) organizzare, gestire o partecipare, in Italia e all'estero, a conferenze, convegni e corsi di studio;
 - j) realizzare pubblicazioni scientifiche e di informazione e partecipare, in ogni altra forma, alla diffusione delle conoscenze relative agli scopi dell'Organizzazione;
 - k) esercitare in particolare la predetta opera di sensibilizzazione e di informazione nei confronti del personale sanitario, sia a livello medico che paramedico, in ambito ospedaliero e territoriale;
 - l) collaborare con i medici curanti nella terapia antalgica dei malati oncologici e nelle cure palliative dei malati con malattie terminali e con malattie croniche debilitanti;
 - m) indirizzare e aiutare le famiglie nell'assistenza dei singoli pazienti;
 - n) prendere qualunque altra iniziativa e partecipare a qualunque altra iniziativa altrui che possa comunque essere utile al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
- 2. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.
 - 3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri Organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3

Attività diverse

- 1. L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

- 1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
- 2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- 1. L'Organizzazione è a carattere aperto.
- 2. Gli Associati sono le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo - nella persona del Presidente - che delibera in merito nella prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come Associati anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle Organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è subordinata alla disponibilità da parte del candidato a fornire prestazioni personali nelle attività sanitario-assistenziale dell'Organizzazione ovvero nei suoi diversi servizi ed è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale degli Aderenti, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli Associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - decesso morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali
 - o comportamento contrastante con gli scopi statuari,
 - o inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali,
 - o per danni morali, materiali arrecati all'Organizzazione e comunque in ogni altro caso in cui l'Associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Organizzazione.

Articolo 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli Associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - frequentare i locali dell'Organizzazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione, controllarne l'andamento e conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare i propri scopi sociali;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli Organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Organizzazione
 - esaminare i Libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli Associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli Organi sociali;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione e non arrecare danni morali o materiali alla stessa.

Articolo 7

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati e delle persone aderenti agli Enti associati.



2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è Associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8

Patrimonio e risorse Economiche

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione o pervenuti successivamente.
2. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli Aderenti;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
 - contributi di Organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da Convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti previsti dalla legge;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.
5. È fatto d'obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Articolo 9

Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea Generale degli Aderenti;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)
 - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)
2. Ai componenti degli Organi sociali - ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre (3) anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 10

Assemblea Generale degli Aderenti

1. L'Assemblea Generale degli Aderenti è composta dagli Associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli Associati tra i suoi membri. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
2. Deve essere convocata almeno una (1) volta all'anno entro il 31 maggio dal Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'Ordine del Giorno e l'eventuale data e orario di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro (24) ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail. Solo in caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione in caso di urgenza non potrà avere luogo nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a:
 - a. modifiche dello Statuto;
 - b. scioglimento dell'Organizzazione;
 - c. esclusione dei Soci.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno due (2) componenti del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo (1/10) degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno da almeno due (2) mesi nel Libro degli Associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un (1) voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un (1) altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun Associato può rappresentare un (1) solo Associato.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per
 - a. la modifica dello statuto,
 - b. lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio,
 - c. l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione.È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno (1) degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza, in prima convocazione, di almeno il sessanta (60) per cento degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli Associati e deliberi con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.
12. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- fissa l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli Aderenti;
- approva il programma e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione di attività e, se previsto, il bilancio sociale;
- approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto che possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o almeno da un decimo (1/10) degli Aderenti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale degli Aderenti ed è composto da un numero dispari di membri tra un minimo di cinque (5) ed un massimo di nove (9), compreso il Presidente. L'ordine delle preferenze ottenuto con le votazioni di Assemblea determinerà sia a composizione del Consiglio che i nomi degli eventuali subentranti, nel caso in cui si dovessero sostituire singoli Consiglieri che non rivestano più tale carica prima della scadenza naturale. I Consiglieri subentranti scadono alla prima Assemblea che provvede alla designazione dei nuovi Consiglieri.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri Associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua riunione di insediamento elegge, tra i propri componenti, il Presidente, un Vicepresidente (o più Vicepresidenti) ed il Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea Generale degli Aderenti alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due (2) membri. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una (1) volta ogni quattro (4) mesi e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro sette (7) giorni dal ricevimento della richiesta.
7. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno cinque (5) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
8. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.
9. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - amministra l'Organizzazione e ne fissa le norme per il funzionamento;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;

- determina e realizza il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - può nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'Organizzazione, anche un Direttore deliberando i relativi poteri;
 - cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
10. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea Generale degli Aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo che può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale degli Aderenti e del Consiglio Direttivo. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
3. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro e non oltre trenta (30) giorni.
5. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vicepresidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Articolo 13

Il Segretario

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Articolo 14

Organo di controllo

1. L'Assemblea Generale degli Aderenti provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo, che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili, si applica l'articolo 2399 del Codice



civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno (1) dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15

Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato al ricorrere dei soli casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
2. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea Generale degli Aderenti all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 16

Rapporti di lavoro

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta (50) per cento del numero dei volontari.
4. I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

Articolo 17

Bilanci

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e da essi devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Generale degli Aderenti ordinaria entro il 31 maggio dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Organizzazione.

5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 18

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 19

Libri sociali obbligatori

1. L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 20

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea Generale degli Aderenti, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. L'Assemblea Generale degli Aderenti nomina uno (1) o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli Associati, o in mancanza, secondo le disposizioni del Codice civile.

Articolo 21

Statuto

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea Generale degli Aderenti può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of the organization, positioned at the bottom right of the page.

